

ritenuto che si tratta di una alternativa preferibile all'ipotesi liquidatoria, atteso che il ricorrente non dispone di beni, ma solo della propria forza lavoro;

Rilevato che sussistono una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art 6 comma 2 lett a) L 3/2012: le residue risorse liquide o facilmente liquidabili a disposizione del debitore, come documentate con il ricorso, sono destinate alle esigenze di vita, sanitarie e di assistenza del consumatore; che sussistono tutte le condizioni di cui all'art 7 comma 1 bis L 3/2012; che il corredo documentale richiesto dall'art 9 commi 2 e 3 bis è completo; la relazione dell'OCC, pur sintetica, appare comunque sufficiente a ritenere sussistente il rispetto di tutti i requisiti di legge;

Per tutte le ragioni esposte il piano proposto dal consumatore può essere omologato e deve essere confermata la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di assegnazione di cui alla procedura esecutiva mobiliare n. 1793/2021.

Nulla per le spese attese la mancata costituzione dei creditori.

P.Q.M.

- 1) omologa il Piano del Consumatore proposto da ASA MIRELA (cf. SAA MRL 74C65 Z100L), secondo proposta e piano riportati in motivazione disponendo la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di assegnazione di cui alla procedura esecutiva mobiliare n
- 2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ancona, a spese e cura del ricorrente oscurando le parti in cui compaiono i dati sensibili riferiti in ricorso;
- 3) nulla per le spese del procedimento.

Ancona, 10 marzo 2022

Il Giudice Delegato
Giuliana Filippello